



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE

Numero Registro Generale 97 del 13-06-2025

OGGETTO: PULIZIA TERRENI, FONDI INCOLTI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'.

IL SINDACO

Premesso che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

Premesso che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami, di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle ed altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di abitazioni civili o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista della stagione estiva;

Visto il D.lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. D.G.R. n. 228 del 25 maggio 2023 – ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2002 – di approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Periodo 2023/2025", ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 (art. 65 "il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre"), secondo il quale, tra l'altro, è previsto che i Sindaci – con Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile, dispongano l'attuazione di interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sempre con riguardo al periodo di massimo rischio;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 46 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

Visto il D. Lgs n. 152 del 2006 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e /o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi
- Far brillare mine o usare esplosivi
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti)
- Fornelli o inceneritori che producano faville o brace
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio
- Esercitare attività pirotecnica
- Accendere fuochi d’artificio
- Lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

- Ai proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all’aperto, di aree in genere edificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione

tenendoli sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

- i soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfezione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;
- in tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;
- di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere comunque effettuati **ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio e ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori/obbligati in solido, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
- sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dalle operazioni di sfalcio e diserbo, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, solo dietro preventivo nulla osta del Comune competente, e comunque esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi;
- **nel periodo dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE eventualmente prorogabile**, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le Autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;

ORDINA ALTRESI'

1) DIVIETI

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; Far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti); fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica; accendere fuochi d'artificio; lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

2) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Alle società ASTRAL, alla Società di gestione di servizi idrici, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi),

con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

3) ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

4) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

5) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a colture cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il **14 GIUGNO DI OGNI ANNO**;

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane che periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Dal 15 GIUGNO DI OGNI ANNO, ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è fatto divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale;

7) DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO GESTIONE

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo **entro il 14 GIUGNO DI OGNI ANNO** di realizzare, fasce protettive (o precese) di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

8) ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE

Ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere ad efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;

9) AZIENDE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

I gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. N. 36 del

13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;

10) **DISTANZA DALLA VEGETAZIONE DEI FABBRICATI**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile;

VIGILANZA E SANZIONI

- Gli organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori secondo i termini di Legge;

Chiunque violi la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito elencate:

- A. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- B. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di Euro 155,00. E' fatto obbligo, successivamente all'avvenuta notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa agli obbligati in solido di provvedere alla pulizia **ENTRO 15 GIORNI**;
- C. Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. N. 152/2006;
- D. Nel caso di combustione di sterpaglie, vegetazione varia, scarti vegetali di origine agricola non rispettando le condizioni previste nella presente Ordinanza, sarà elevata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- E. Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo **DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE di ogni anno eventualmente prorogabile**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1032,90 e non superiore a Euro 10329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e nel contempo verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6 della legge sopra menzionata.

E' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI DIVERSI DA STERPAGLIE E SIMILI E/O SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA indicati nella presente Ordinanza (ad esempio carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o

medicinali, ecc...). La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. (Testo Unico Ambiente)

DISPONE

Che la presente Ordinanza sostituisce le precedenti in materia, la stessa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palombara Sabina, con l'avvertenza che tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti di Legge;

La trasmissione della presente:

Alla Prefettura di Roma;
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Al Comandante della Polizia Locale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Palombara Sabina;
Alla Stazione dei Carabinieri Forestali;
Al Comando dei Vigili del Fuoco;
Alla Società ASTRAL;
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
Al Consorzio di Bonifica Agro Romano;
All'Organizzazione di Vigilanza Ambientale;
All'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

DISPONE ALTRESI'

La notifica del presente provvedimento ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.). Gli stessi dovranno dare comunicazione al Comune dell'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010 o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss. mm. ii.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Jr Sara Marcelli – Responsabile Settore VI.

Palombara Sabina, 13-06-2025

IL SINDACO
ON. AVV. ALESSANDRO PALOMBI